



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

Numero 13 Del 30-09-20

Oggetto:	TARI 2020 - PROVVEDIMENTI E MODIFICA REGOLAMENTO
-----------------	---

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOTT. STANGONI SANTE	P	VENTURA VALENTINA	P
CAPRIOTTI LUIGI	P	TROLI STEFANO	P
CORTELLESI ALESSANDRO	P	CECCHINI GIUSEPPE GAETANO	A
FANTUZI FABRIZIO	P	MARINI MAURILIO	A
IONNI ELISA	P	DI MARZI GIOVANNI	P
FELICIANI MAURIZIO	P	GIORGI AMBRA	A
ALLEVI NEVER	P		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA STELLA MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e passa la Parola al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria affinché illustri la proposta.

Al termine dell'illustrazione, constatato che non vi sono interventi o richieste di chiarimenti pone ai voti la proposta di seguito riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge”

Dato atto che, per quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, la regolamentazione TARI dell'Ente, confluita nella specifica sezione del Regolamento Comunale IUC, rimane ancora perfettamente valida e che si provvederà con atto successivo all'adozione del nuovo regolamento TARI aggiornandolo con tutte le modifiche legislative già di fatto comunque applicabili;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Richiamato l'art. 138 del Decreto Legge “Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020, il quale prevede l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio del previsione 2020 previsto;

Richiamato l'art. 107 comma 2 del dl 18/2020 e s.m.i. in base al quale:

“2.Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 30-09-2020 - pag. 3 - COMUNE DI ACQUASANTA TERME

del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Dato atto che l'Amministrazione, sia con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07/05/2020 che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/05/2020, ha deciso di optare per tale ipotesi, applicando quindi al 2020 le tariffe già adottate per il 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2019

Preso atto che l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con la delibera n. 158 del 5 maggio 2020 ha fissato le seguenti linee d'indirizzo per le riduzioni della TARI alle imprese e famiglie colpite dalla crisi relativa all'emergenza epidemiologica:

Considerato che la predetta delibera Arera non chiarisce come vadano trattate tali agevolazioni a livello di copertura finanziaria ma che, a tal proposito, giunge in soccorso la nota dell'IFEL del 24 aprile 2020 che classifica tali agevolazioni quali riduzioni "atipiche" e che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamato l'art. 48 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 660 della Legge 147/2013, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Ravvisata la necessità di modificare il Regolamento Comunale TARI introducendo una normativa generale che disciplini la possibilità d'intervento

dell'Amministrazione la verificarsi di eventi straordinari, introducendo il seguente nuovo dispositivo

ART 48 TER RIDUZIONI PER LE CHIUSURE LEGATE A EVENTI DI CARATTERE GENERALE, EMERGENZIALE E STRAORDINARIO Il Consiglio Comunale mediante la delibera di determinazione delle tariffe può decidere, per le imprese che nel periodo di emergenza sono rimaste chiuse iper effetto di quanto specificatamente disposto da provvedimenti statali/regionali/comunali, una riduzione che tenga conto del periodo di chiusura nonché dell'eventuale uso promiscuo: nella fase successiva alla riapertura, e tenendo conto dell'eventuale ulteriore grado di difficoltà riscontrato, sarà valutata la possibilità di applicare, a determinate categorie di imprese locali altre di agevolazione/riduzione per i mesi successivi

Ritenuto di prevedere, a norma dei citati artt. 48 e 48 TER del regolamento TARI ed in conseguenza della situazione emergenziale COVID 19, una riduzione pari al 25% della tariffa totale TARI per le categorie di utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020 e dei DM 25/03/2020 e 26/04/2020, specificando inoltre il necessario rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) in caso di uso promiscuo dei locali la riduzione sarà applicata unicamente per la parte dell'attività non utilizzabile;
- 2) la riduzione deve essere richiesta dall'interessato attestando il possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dal Servizio Tributi
- 3) la richiesta dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro il 15/11/2020 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: comune.acquasantaterme@anutel.it, al fine di consentire all'Ente di adottare i conseguenti provvedimenti contabili;

Dato atto che l'onere finanziario per la suddetta riduzione verrà determinato dopo il ricevimento di tutte le richieste e troverà copertura nel bilancio del corrente esercizio mediante apposita variazione di bilancio

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Stato n. 1162/2019 che ha dichiarato illegittima l'equiparazione degli agriturismi agli alberghi od ai ristoranti, stante la specificità dell'attività svolta e la minore capacità ricettizia degli agriturismi rispetto agli alberghi;

Ravvisata quindi la necessità di prevedere un particolare trattamento per le attività di agriturismo in termini di riduzione della quota fissa e variabile;

Dato atto quindi di procedere all'ulteriore modifica regolamentare prevedendo l'inserimento del comma 4 all'art.39 del Regolamento Comunale del seguente tenore:

4. Per le attività di agriturismo, considerato il rapporto di connessione e complementarietà dell'agriturismo rispetto all'attività agricola, nonché le loro particolari limitazioni operative, vengono applicate le tariffe previste per l'attività alberghiera (con o senza ristorazione) e/o di ristorazione, con una riduzione sulla quota fissa e variabile pari al 20%. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato attestando il possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dal Servizio Tributi

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020);

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

A seguito di votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti: n. 10

Astenuti: n. 0

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 0

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di confermare per l'anno 2020 le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 3 del 29/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e di quanto optato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10/07/2020;
- 3) di modificare il regolamento comunale TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20/05/2014 e s.m.i. introducendo il seguente nuovo articolo:

ART 48 TER RIDUZIONI PER LE CHIUSURE LEGATE A EVENTI DI CARATTERE GENERALE, EMERGENZIALE E STRAORDINARIO Il Consiglio Comunale mediante la delibera di determinazione delle tariffe può decidere, per le imprese che nel periodo di emergenza sono rimaste chiuse iper effetto di quanto specificatamente disposto da provvedimenti statali/regionali/comunali, una riduzione che tenga conto del periodo di chiusura nonché dell'eventuale uso promiscuo: nella fase successiva alla riapertura, e tenendo conto dell'eventuale ulteriore grado di difficoltà riscontrato, sarà valutata la possibilità di applicare, a determinate categorie di imprese locali altre di agevolazione/riduzione per i mesi successivi

nonché il quarto comma dell'art. 39 del Regolamento del seguente tenore

4. Per le attività di agriturismo, considerato il rapporto di connessione e complementarietà dell'agriturismo rispetto all'attività agricola, nonché le loro particolari limitazioni operative, vengono applicate le tariffe previste per l'attività alberghiera (con o senza ristorazione) e/o di ristorazione, con una riduzione sulla quota fissa e variabile pari al 20%. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato attestando il possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dal Servizio Tributi

- 4) di prevedere, a norma dei citati artt. 48 e 48 TER del regolamento TARI ed in conseguenza della situazione emergenziale COVID 19, una

riduzione pari al 25% della tariffa totale TARI per le categorie di utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020 e dei DM 25/03/2020 e 26/04/2020, specificando inoltre il necessario rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) in caso di uso promiscuo dei locali la riduzione sarà applicata unicamente per la parte dell'attività non utilizzabile;
- 2) la riduzione deve essere richiesta dall'interessato attestando il possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dal Servizio Tributi
- 3) la richiesta dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro il 15/11/2020 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: comune.acquasantaterme@anutel.it, al fine di consentire all'Ente di adottare i conseguenti provvedimenti contabili;
- 5) di provvedere entro il 31 dicembre 2020, sempre ai sensi della disciplina di cui al punto 2, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere a seguito della sotto riportata votazione effettuata a scrutinio palese:

Presenti: n. 10
Astenuiti: n. 0
Favorevoli: n. 10
Contrari: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge.

Sulla Proposta n.17 del 23-09-20 relativa alla presente Delibera di Consiglio comunale n.13 del 30-09-20 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, 1 comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Pietro FISCALETTI

IL PRESIDENTE
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene pubblicata oggi 03-11-2020 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 03-11-2020 al 18-11-2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA